



*Traduzione*

## **Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

### **Decisione n. 1/2022 del Comitato misto Svizzera – Regno Unito per l'agricoltura concernente la modifica dell'allegato 9 dell'Accordo agricolo incorporato**

Adottata il 21 giugno 2022  
Entrata in vigore il 31 dicembre 2022

---

*Il Comitato misto Svizzera–Regno Unito per l'agricoltura,*

*ricordando* che l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999<sup>1</sup>, è incorporato e parte integrante dell'Accordo commerciale tra la Confederazione svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Accordo commerciale»), fatto a Berna l'11 febbraio 2019<sup>2</sup> ed entrato in vigore il 1° gennaio 2021;

*considerando* che l'articolo 6 dell'Accordo commerciale prevede l'istituzione di un Comitato misto Svizzera-Regno Unito per l'agricoltura («Comitato misto»), conformemente all'articolo 6 dell'Accordo incorporato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli («Accordo agricolo incorporato»), all'entrata in vigore dell'Accordo commerciale;

*considerando* che la Decisione n. 1/2021 del Comitato misto ha sostituito l'allegato 9 dell'Accordo agricolo incorporato con il testo dell'allegato 9 attualmente applicabile tra la Svizzera e il Regno Unito, come definito nell'appendice C all'allegato 4 dell'Accordo commerciale;

*visto* l'articolo 6 paragrafo 1 dell'allegato 9 dell'Accordo agricolo incorporato che prevede che l'allegato 9 si applica per un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria dell'Accordo commerciale;

*considerando* che il periodo transitorio previsto dall'articolo 6 paragrafo 1 dell'allegato 9 scadrà il 31 dicembre 2022 e che pertanto l'allegato 9 non sarà più applicabile dopo tale data;

<sup>1</sup> RS 0.916.026.81

<sup>2</sup> RS 0.946.293.671

*ricordando* che i colloqui esplorativi tra la Svizzera e il Regno Unito in merito a una modernizzazione dell'Accordo commerciale e, in tale contesto, in merito ai contenuti dell'Accordo agricolo incorporato sono iniziati nel 2021;

*visto* l'articolo 11 dell'Accordo agricolo incorporato che autorizza il Comitato misto a modificare gli allegati dell'Accordo agricolo incorporato;

*visto* l'articolo 6 paragrafo 2 dell'allegato 9 dell'Accordo agricolo incorporato che autorizza il Comitato misto, su raccomandazione del gruppo di lavoro, a decidere se l'allegato 9 debba continuare a essere applicato senza interruzioni, con o senza modifiche, per un periodo transitorio più lungo, oppure se debba essere sostituito;

*ha deciso:*

1. L'articolo 6 paragrafo 1 dell'allegato 9 dell'Accordo agricolo incorporato, come definito nell'appendice C all'allegato 4 dell'Accordo commerciale, è sostituito come segue:

«1. Il presente allegato si applica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2024.»

2. Il paragrafo seguente è inserito dopo il paragrafo 3 dell'articolo 6 dell'allegato 9 dell'Accordo agricolo incorporato, come definito nell'appendice C all'allegato 4 dell'Accordo commerciale:

«4. Al fine di rafforzare la cooperazione in materia di equivalenza e allo scopo di mantenere e sviluppare le loro strette relazioni commerciali ed economiche, le Parti possono prendere in considerazione l'istituzione di una procedura per il riconoscimento dell'equivalenza basata sulle pertinenti disposizioni della legislazione sui prodotti biologici, sulle norme di produzione e sui regimi di controllo. Tale procedura può comprendere, tra l'altro, il processo di consultazione, i requisiti in materia di informazione, le scadenze adeguate e le rispettive responsabilità delle parti importatrici ed esportatrici. Le Parti determinano la forma più appropriata di tale procedura.»

3. Il testo seguente è inserito alla fine dell'appendice III all'allegato 9 dell'Accordo agricolo incorporato, come definito nell'appendice C all'allegato 4 dell'Accordo commerciale:

**«9) Global Trust Certification Ltd (GB-ORG-16)**

3<sup>rd</sup> Floor  
Block 3  
Quayside Business Park  
Mill Street Dundalk  
Co. Louth  
Republic of Ireland  
A91 WNH1  
Telephone: (+353) 42 932 0912  
Fax: (+353) 42 938 6864  
Email: eoghan.stedman@saiglobal.com  
Website: www.saiglobal.com»

4. Il testo seguente è inserito alla fine della parte 2 dell'appendice IV all'allegato 9 dell'Accordo agricolo incorporato, come definito dell'appendice C all'allegato 4 dell'Accordo commerciale:

«Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, nella misura in cui si applica al Regno Unito rispetto all'Irlanda del Nord in virtù del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord relativo all'*Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.*»

5. La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2022.

Per il Comitato misto Svizzera – Regno Unito per l'agricoltura:

Presidente e Capa  
della delegazione svizzera:

Berna, 20 giugno 2022  
Michèle Däppen

Capa della delegazione  
del Regno Unito:

Londra, 21 giugno 2022  
Rose McFarlane

